



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Marcheno

Via Rinaldini, 5-25060 Marcheno (BS)

☐ tel. 030/8960336

e-mail : bsic85400n@istruzione.it - bsic85400n@pec.istruzione.it

☐ sitoweb: www.icmarcheno.edu.it - cod. Fisc.: 83001530175 – Codice univoco UFIMTU



Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nell'Istituto Comprensivo di Marcheno

INDICE

1. Premessa	3
2. I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo	4
2.1 Le caratteristiche del bullismo	4
2.2 Cosa non è bullismo?	5
2.3 Le caratteristiche del cyberbullismo	6
2.4 Cosa rientra nel cyberbullismo	6
2.5 Segnali d'allarme per docenti, genitori e personale ATA	7
2.6 Bullismo e cyberbullismo: quali reati?	7
3. I compiti dei componenti della comunità scolastica	9
3.1 I nuovi organi introdotti dalla legge del 17 maggio 2024 n.70	12
4. Le azioni della scuola	13
4.1 Esempi di attività di prevenzione	13
4.2 Azione specifica – La scuola e le chat di classe e i gruppi WhatsApp	15
4.3 Materiali e strumenti dell'Istituto	16
5. Provvedimenti disciplinari a scuola	17
6. Riferimenti normativi	19
<u>Allegato 1: modulo di segnalazione dei casi</u>	22
<u>Allegato 2: modulo per il follow up dei casi</u>	23
<u>Allegato 3: procedure interne: cosa fare in caso di cyberbullismo</u>	24

1. PREMESSA

Con il rapido sviluppo delle tecnologie digitali e la crescente diffusione della comunicazione elettronica tra preadolescenti e adolescenti, il fenomeno del bullismo ha assunto nuove forme, più sottili e insidiose, note come cyberbullismo. Questa evoluzione richiede l'elaborazione di strumenti di prevenzione e intervento sempre più adeguati ed efficaci.

Le manifestazioni di bullismo, online e offline, derivano sempre più spesso da atteggiamenti di intolleranza e mancata accettazione dell'altro, percepito come "diverso" per molteplici ragioni. Le vittime possono essere individui particolarmente vulnerabili, esposti ad atti che vanno dalla prevaricazione fisica o verbale fino a modalità di esclusione sociale dolorose e umilianti.

In questo contesto, scuola e famiglia rivestono un ruolo fondamentale nel promuovere una cultura che valorizzi le differenze e incoraggi il rispetto reciproco, la consapevolezza dell'altro, il senso di comunità e la responsabilità condivisa.

La vera sicurezza non consiste nell'evitare ogni situazione critica, ma nel fornire a bambini e ragazzi gli strumenti necessari per affrontarla in modo consapevole. Le tecnologie non devono essere demonizzate; al contrario, è essenziale investire in informazione e formazione per promuovere comportamenti corretti in Rete, considerata a tutti gli effetti un "ambiente di vita" capace di influenzare aspetti cognitivi, affettivi e relazionali.

Per questo la scuola si impegna a realizzare attività educative e informative volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prepotenza online, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie.

Le iniziative dedicate alla sicurezza digitale e alla lotta contro il cyberbullismo devono svilupparsi su due piani complementari: la conoscenza degli aspetti tecnologici e la comprensione delle dinamiche psicopedagogiche che caratterizzano tali fenomeni.

2. I FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il termine italiano **bullismo** è la traduzione letterale della parola inglese “bullying”, termine ormai comunemente usato nella letteratura internazionale per indicare il fenomeno delle prepotenze tra pari. All’inizio del terzo millennio è stata data una prima definizione italiana al fenomeno delle prepotenze, ad opera di Menesini e di altre studiose: *“Un ragazzo subisce delle prepotenze quando un altro ragazzo o un gruppo di ragazzi gli dicono cose cattive e spiacevoli. È sempre prepotenza quando un ragazzo riceve colpi, pugni, calci e minacce, quando viene rinchiuso in una stanza, riceve bigliettini con offese e parolacce, quando nessuno gli rivolge mai la parola e altre cose di questo genere. Questi fatti capitano spesso e chi subisce non riesce a difendersi. Si tratta sempre di prepotenze anche quando ragazzo viene preso in giro ripetutamente con cattiveria. Non si tratta di prepotenze quando due ragazzi, all’incirca della stessa forza, litigano tra loro o fanno la lotta”*.

Con la legge n. 71 del 29 maggio 2017 entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo. *Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, furto di identità, diffamazione, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica a danno di minori, nonché la diffusione di contenuti on-line al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.*

Nel testo della **legge n. 70 del 17 maggio 2024** vi è una più puntuale definizione di bullismo che va ad integrare l’articolo 1 della legge 71/2017 intendendosi come tale *“l’aggressione o la molestia reiterata, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di **ansia**, di timore, di **isolamento** o di emarginazione, attraverso atti o **comportamenti vessatori**, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o **ricatti**, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”*.

2.1 LE CARATTERISTICHE DEL BULLISMO

Perché una relazione tra soggetti possa prendere il nome di bullismo devono essere soddisfatte quattro condizioni:

- *si verificano comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta;*
- *queste azioni sono reiterate nel tempo;*
- *sono coinvolti sempre gli stessi soggetti, di cui uno/alcuni in posizione dominante (bulli) e uno/alcuni più debole/i e incapace/i di difendersi (vittime);*
- *avvengono frequentemente alla presenza di altri compagni, spettatori o complici, che possono assumere un ruolo di rinforzo del comportamento del bullo o semplicemente sostenerlo e legittimarlo.*

Il bullismo può assumere forme differenti:

- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare spinte, calci, pugni...), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale (merenda, oggetti personali, soldi...);
- **verbale:** manifesto (deridere, inventare dei nomignoli, umiliare, svalutare, criticare, accusare, etc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, etc.);
- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dai giochi e dalle attività di gruppo, etc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Quando il bersaglio delle prevaricazioni è portatore di una differenza, si parla di bullismo discriminatorio. Pertanto esistono:

- il **bullismo omofobico:** persecuzione e molestia verso soggetti ritenuti omosessuali;

- il **bullismo razziale e/o razzista**: rivolto a persone provenienti da Paesi stranieri;
- il **bullismo verso i diversamente abili**: rivolto a persone disabili, con handicap fisico o mentale o che hanno difficoltà di apprendimento;
- il **bullismo a sfondo sessuale**: riscontrato soprattutto tra adolescenti e preadolescenti, avviene attraverso molestie sessuali, cioè attenzioni sessuali (di natura verbale, psicologica e fisica) non desiderate da soggetto.

“A che serve il bullismo in un gruppo di adolescenti e preadolescenti?”. Nel manuale *“Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete”*, Buccoliero e Maggi hanno risposto che spesso il bullismo “procura dei vantaggi”, distinguendo tra un bullismo di inclusione e di esclusione.

- Il **bullismo di inclusione** tende ad aumentare la coesione tra i membri del gruppo, vittime comprese. I “battesimi” dei neo-arrivati possono avere questa funzione, come pure il bullismo verso le vittime provocatrici, che attivamente ricercano le prepotenze per essere guardate da tutti e sentirsi parte del gruppo, o quello che si accanisce contro ragazzi portatori di una lieve disabilità con l’effetto, contestuale, di umiliarli e di porli al centro dell’attenzione, rendendoli parte del gruppo.
- Il **bullismo di esclusione** è quello in cui il gruppo si dà forza grazie all’esclusione di alcuni suoi membri individuati come vittime. È il ben noto meccanismo del **capro espiatorio** che priva della dignità di persona qualcuno a rinforzo della coesione tra tutti gli altri. Soprattutto in adolescenza la vittima è quasi sempre un compagno percepito come in qualche modo “diverso”. Il vantaggio qui è di tutto il gruppo tranne la vittima. Il bullismo è uno strumento utile sia per i prepotenti, che ne ottengono visibilità e popolarità, sia per chi assiste senza intervenire poiché può sentirsi al sicuro in una distribuzione di ruoli sufficientemente chiara, che per una volta li risparmia dall’assumere la posizione più scomoda.

Vi sono anche casi nei quali il vantaggio per il prepotente non è soltanto relazionale ma anche strumentale. Si misura in denaro consegnato ogni giorno, compiti da copiare, merenda o beni di ancora maggior valore. Parliamo allora di un **bullismo strumentale**, visto naturalmente dal punto di vista di chi lo agisce.

2.2. CHE COSA NON È BULLISMO



- LO SCHERZO: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal **disagio della vittima**. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti.

- IL REATO: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari e le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come “bullismo”. In questo caso la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. **È opportuno ricordare che nei casi perseguibili d’ufficio, gli operatori scolastici hanno l’obbligo di effettuare la denuncia all’Autorità giudiziaria competente.**

2.3 LE CARATTERISTICHE DEL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è una variante del bullismo tradizionale. Con questo termine si intendono “atti volontari e ripetuti danni inflitti attraverso l’uso di dispositivi elettronici (pc, tablet, cellulari, etc.). Secondo Chisholm *“il cyberbullismo coinvolge bambini e adolescenti sia come vittime che come perpetratori in attività violente, pericolose e minacciose nel cyberspazio. Il cyberbullismo, a differenza del bullismo in cui bullo si confronta faccia a faccia con la vittima, rinforza il danno alla cybervittima a causa della natura virtuale del cyberspazio; in esso, il bullo può nascondersi dietro uno schermo, umiliare la vittima e divulgare materiale offensivo ad un vasto pubblico e in modo anonimo, senza la paura di essere scoperto e punito”*.

Il cyberbullismo è:

- **volontario**: il comportamento deve essere deliberato, non accidentale;
- **ripetuto**: rispecchia un modello di comportamento che non è incidentalmente isolato;
- **dannoso**: la vittima percepisce che il danno è stato inflitto;
- su **dispositivi elettronici**: computer, cellulari, giochi etc.; questo è ciò che differenzia il cyberbullismo dal bullismo tradizionale.

Le caratteristiche peculiari del bullismo elettronico, rispetto a quello tradizionale, sono le seguenti:

- **possibile anonimato**;
- **aumento del distacco tra gesto e significato**;
- **è più doloroso e intrusivo**;
- **assenza di supervisione da parte degli adulti**;
- **contatto 24 ore su 24**;
- **raggiunge un numero potenzialmente elevatissimo di persone**.

Atteggiamento tipico di difesa del cyberbullo è l’attivazione di meccanismi di **disimpegno morale**. Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- **minimizzazione**: gli atti che si sono compiuti sono considerati “solo uno scherzo”;
- **diffusione della responsabilità**: “Non è colpa mia”. Lo facevano tutti”;
- **distorsione delle conseguenze**: “Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo”;
- **attribuzione della colpa**: viene data la colpa a un altro o alla vittima stessa.

2.4 COSA RIENTRA NEL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è un fenomeno complesso che si manifesta con modalità articolate e si può distinguere in:

- **flaming**: invio di messaggi violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali fra due o più utenti della rete. *Flame* è un lemma inglese che vuol dire “fiamma”, l’intento è inviare un messaggio deliberatamente ostile per accendere una discussione verso un singolo o una comunità;
- **harassment**: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di messaggi offensivi indirizzati verso la singola persona, che causano disagio emotivo psichico;
- **cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità e non si sente più al sicuro neanche tra le mura domestiche;
- **denigration**: divulgazione all’interno di comunità virtuali - quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet - di pettegolezzi e commenti crudeli,

calunniosi e denigratori, allo scopo di danneggiare la reputazione o l'amicizia di colui che viene preso di mira;

- **tricky o outing estorto:** registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un blog pubblico o in un social;
- **impersonation:** appropriazione dell'identità virtuale della vittima per compiere una serie di azioni che la porranno in difficoltà relazionali e in imbarazzo. Il furto di identità può avvenire a due livelli di complessità informatica: l'aggressore può aprire un nuovo profilo sui social network fingendo di essere la vittima oppure può agire come un vero hacker riuscendo ad insinuarsi nell'account della vittima;
- **exclusion:** estromissione intenzionale di un altro utente dal gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo;
- **sexting:** invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- **happy slapping (schiaffo allegro):** diffusione di un video dove la vittima è ripresa mentre subisce violenza psichica e fisica.

2.5 SEGNALI DI ALLARME PER DOCENTI, GENITORI E PERSONALE ATA

Possono indicare situazioni di bullismo o cyberbullismo i seguenti segnali:

- isolamento dal gruppo;
- irritabilità, sbalzi d'umore;
- ritiro dallo sport e dalle attività preferite;
- ansia alla ricezione di notifiche sul cellulare;
- calo del rendimento scolastico;
- difficoltà del sonno;
- disturbi alimentari.

2.6 BULLISMO E CYBERBULLISMO: QUALI REATI?

Premesso che, secondo il codice penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile e penale puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

Circa questi ultimi si specifica che non esiste un reato specifico, ma una serie di reati tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.);
- la minaccia (art. 612 c.p.);
- la violenza privata (art. 610 c.p.);
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. Privacy);
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.);
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.);
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.); la pornografia minorile (art. 600 ter, III co., c.p.); la detenzione e/o la diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.);
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.);
- la morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c.p.).

Inoltre, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.);
- le lesioni (art. 582 c.p.);
- l'ingiuria (art. 594 c.p. – Depenalizzato D.lgs 7/2016);
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.);

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenni, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenni risponde:

- il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co. c.c.);
- la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co. c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando. I genitori sono quindi responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestano nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei vari ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

3. I COMPITI DEI COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il collegio dei docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, tutti i componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- costituisce un team che includa il referente per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo che rediga, in collaborazione all'animatore digitale o altri docenti impegnati nelle attività di promozione dell'educazione civica, un documento di E-Policy d'Istituto;
- prevede all'interno del PTOF eventuali corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio facendo rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- promuove e attiva uno sportello psicologico gestito da personale specializzato aperto a studenti, genitori e docenti;
- adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- monitora il rispetto del Regolamento sulla comunicazione e la pubblicazione di foto e video da parte della scuola;
- istituisce un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli insegnanti, delle famiglie ed esperti del settore;
- applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali e informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (o altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) se viene a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico, salvo che il fatto costituisca reato.

IL COLLEGIO DOCENTI

- all'interno del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità educativa predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività del gruppo bullismo e cyberbullismo per la pianificazione del progetto d'istituto e per la giornata contro il bullismo (7 Febbraio).
- coordina le attività di prevenzione e di informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali centri di aggregazione giovanile, associazioni, servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia etc. per realizzare un progetto di prevenzione e contrasto;
- cura rapporti diretti fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi;
- tiene uno sportello a cadenza mensile aperto a studenti, genitori e docenti;
- gestisce una classe virtuale in classroom alla quale sono iscritti i docenti dell'Istituto che possono usufruire di materiali costantemente aggiornati.

IL GRUPPO DI LAVORO BULLISMO E CYBERBULLISMO

- pianifica attività annuali di sensibilizzazione;
- seleziona materiali didattici e risorse aggiornate;
- crea materiali utili a docenti, studenti e genitori (presentazioni, infografiche, protocolli, vademecum);
- integra il tema nel curriculum di Educazione Civica;
- aiuta i docenti a gestire situazioni emotivamente difficili.

IL CONSIGLIO DI CLASSE E INTERCLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscono la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I DOCENTI

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione del rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati all'uso responsabile di Internet;
- valorizzano nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione da intraprendere con gli studenti;
- se vengono a conoscenza direttamente o indirettamente di eventuali episodi di bullismo e cyberbullismo sono chiamati a segnalarli al referente di plesso, al referente bullismo e cyberbullismo e al Dirigente scolastico al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva (allegato 1).

I COLLABORATORI SCOLASTICI

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- segnalano al referente di plesso, al referente bullismo e cyberbullismo e al Dirigente scolastico eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente o indirettamente (allegato 1).

GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come educatori tra pari;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (messaggi, email...) che inviano;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità;
- segnalano casi di bullismo ad un adulto di fiducia e/o a un docente e al referente bullismo e cyberbullismo attraverso le seguenti modalità: colloquio con un docente di fiducia, invio email al referente bullismo, accesso allo sportello antibullismo a cadenza mensile, bullibox...
- non possono acquisire, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali durante le attività scolastiche;
- in caso di sospetto cyberbullismo salvare le prove (screenshot) utili in caso di indagini.

I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
- segnalano casi di bullismo al coordinatore di Classe/Interclasse e/o al referente bullismo e cyberbullismo e/o al Dirigente Scolastico.

3.1 I NUOVI ORGANI INTRODOTTI DALLA LEGGE DEL 17 MAGGIO 2024 N.70

In attuazione della **legge n. 70 del 17 maggio 2024**, volta al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in ambito scolastico, sono stati istituiti due nuovi organi specifici: il **Team antibullismo** e il **Team per l'emergenza**.

Tali organismi operano in modo coordinato con la dirigenza scolastica e con le figure di riferimento già presenti, al fine di promuovere un ambiente educativo sicuro, inclusivo e rispettoso, garantendo interventi tempestivi ed efficaci nelle situazioni di disagio, rischio o emergenza.

IL TEAM ANTIBULLISMO

È costituito:

- dal Dirigente scolastico;
- dal Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo;
- dall'animatore digitale;
- dagli esperti dello sportello d'ascolto psicologico fornito da CIVITAS srl;
- dal presidente del Consiglio d'Istituto;
- da un rappresentante del personale ATA;
- da un rappresentante dei genitori.

Il team antibullismo è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico. Il team ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. Provvederà ad individuare i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

IL TEAM PER L'EMERGENZA

È costituito:

- dal Dirigente Scolastico;
- dal Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo;
- dall'animatore digitale;
- dall'eventuale ente che fornisca, mediante propri collaboratori professionali, attività di informazione e consulenza psicologica presso la scuola (Civitas srl).

Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:

- riceve la scheda di segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo;
- conduce una valutazione del caso facendo le opportune indagini;
- decide una strategia di intervento e le azioni da intraprendere condividendole con i coordinatori di classe e interclasse e i docenti;
- monitora l'andamento nel corso del tempo;
- se necessario, attiva una rete di supporto con i servizi del territorio.
- In caso di rilevanza penale del comportamento, segnala all'Autorità giudiziaria.

4. LE AZIONI DELLA SCUOLA

Al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la scuola opera attraverso interventi di prevenzione a molteplici livelli:

- **Prevenzione primaria o universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
- **Prevenzione secondaria o selettiva**, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
- **Prevenzione terziaria o indicata** le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo tale prevenzione si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola in collaborazione con esperti quali psicologi e/o personale dell'ambito socio-sanitario;
- **Prevenzione ambientale**, i cui interventi sono volti a modificare il contesto scolastico (struttura, organizzazione) per favorire l'adozione di comportamenti salutarì e la creazione di ambienti positivi e inclusivi attraverso valori quali l'ascolto, il rispetto e l'empatia.

4.1 ESEMPI DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

La prevenzione primaria: sensibilizzare scuola e famiglie

La principale finalità della prevenzione primaria è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie. In particolare le iniziative intraprese dalla scuola mireranno a:

- accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, video, conferenze-spettacoli, film, articoli di giornale e riviste);
- responsabilizzare gli studenti attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
- prevenire i comportamenti a rischio bullismo individuando i "fattori a rischio" quali una personalità antisociale e lo scarso controllo da parte della famiglia e i "fattori di protezione", ovvero le risorse o condizioni specifiche in grado di contrastare l'impatto di fattori a rischio: la stabilità della famiglia; la buona consapevolezza di sé, una buona relazione con gli insegnanti; un gruppo di pari prosociale...
- impegnare gli alunni in iniziative collettive di sensibilizzazione oppure facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività (*Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo* del 7 febbraio istituita su iniziativa del MIUR nel 2017, *Giornata del rispetto* prevista per il 20 gennaio dall'articolo 4 della legge 17 maggio 2024 n.70).

La prevenzione secondaria o selettiva: lavorare su situazioni a rischio

La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai consigli di classe e interclasse mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziate in atti di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è l'instaurazione di un

nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e alla pacifica convivenza in classe. Tra le azioni che potranno essere poste in atto dal Consiglio di classe o interclasse rientrano:

- la sistematica osservazione dei comportamenti a rischio, sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime (allegato 1);
- la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- la comunicazione alle famiglie degli studenti del gruppo classe;
- il coinvolgimento attivo delle stesse famiglie;
- l'individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo che tutti gli studenti del gruppo classe devono osservare;
- il potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti del gruppo classe attraverso percorsi curricolari e di educazione socio-affettiva;
- Il ricorso alla tecnica del role playing e, in generale, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e migliorare la qualità delle relazioni in classe;
- la partecipazione delle famiglie a incontri dedicati sull'argomento con il contributo esterno di figure professionali come psicologi ed educatori;
- la partecipazione alla giornata contro il bullismo e cyberbullismo e alle altre giornate e attività specifiche proposte dalla scuola per sensibilizzare sul tema e per favorire la socialità e la cittadinanza attiva;
- il monitoraggio continuo da parte del Consiglio di Classe o di Interclasse (allegato 2), che può ricorrere anche a risorse interne ed esterne per azioni di supporto (psicologo dello sportello, altre figure professionali).

Delle iniziative intraprese è responsabile il coordinatore che ne riferisce al referente bullismo.

La prevenzione terziaria o indicata: trattare i casi acuti

La prevenzione terziaria si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni mirate rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi acuti di bullismo. L'obiettivo principale è favorire un recupero tempestivo dello studente. È utile una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema attraverso quattro specifici passaggi:

1. raccolta della segnalazione del Consiglio di Classe e Interclasse e presa in carico del caso da parte della referente bullismo e cyberbullismo e/o del team per l'emergenza (allegato 1);
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale; educativo con il gruppo classe; coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio (follow up) della situazione e dell'efficacia degli interventi (allegato 2).

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere. Viene definito un livello di priorità dell'intervento articolato su tre gradi:

- **codice verde:** livello di rischio di vittimizzazione;
- **codice giallo:** livello sistematico di bullismo e di vittimizzazione;
- **codice rosso:** livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione.

A ciascun livello corrispondono diverse azioni operative.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo successivamente, il bullo e il gruppo classe.

In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo (possibile colloquio insieme in caso di più bulli);
- possibile colloquio con la vittima e il bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;

- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i (tramite convocazione da parte del Dirigente Scolastico e della Referente bullismo);
- supporto a lungo termine (accesso ai servizi del territorio tramite il Dirigente).

Tuttavia, essendo ogni caso di bullismo differente in termine di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace.

Si ricorda che, in base alle norme vigenti, in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'episodio all'autorità giudiziaria; in caso di segnalazione di episodi di cyberbullismo, il dirigente ha l'obbligo di informare la famiglia (allegato 3)

Nel caso in cui la famiglia manifesti mancata collaborazione, atteggiamenti oppositivi o inadeguatezza educativa, si procederà con la segnalazione ai Servizi Sociali Comunali.

La prevenzione ambientale: creare un contesto positivo

Questo tipo di prevenzione, volto a favorire la creazione di un contesto positivo e inclusivo a scuola, a casa e online, coinvolge scuola, famiglia e istituzioni in un impegno costante, focalizzandosi sulla responsabilizzazione di tutti gli attori, in particolare degli outsider (gli spettatori) rendendoli sempre più pro-vittima per rompere il ciclo della prevaricazione e costruire una cultura della tolleranza, del rispetto e dell'empatia. È pertanto importante la "School ethos", il clima morale della scuola che abbia chiaro quali siano i valori condivisi, le credenze e le pratiche individuando i comportamenti quotidiani che la connotano per la promozione di un ambiente in cui i ragazzi si sentano a proprio agio e diventino capaci di gestire i conflitti.

4.2 AZIONE SPECIFICA -LA SCUOLA E LE CHAT DI CLASSE E I GRUPPI WHATSAPP

Nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, l'Istituto riconosce il valore educativo di un utilizzo consapevole e responsabile degli strumenti di comunicazione digitale, in particolare dei gruppi WhatsApp e delle chat di classe, che incidono in modo significativo sulla qualità delle relazioni tra gli studenti.

La scuola si impegna pertanto a promuovere una cultura del rispetto anche negli ambienti digitali, offrendo orientamenti educativi e indicazioni di comportamento finalizzate alla tutela della dignità di ciascuno, alla prevenzione di dinamiche escludenti o offensive e alla corretta gestione delle interazioni online.

Nel rispetto della normativa vigente (GDPR-art.8), si richiama l'attenzione sul fatto che l'inserimento di alunni che non abbiano ancora compiuto tredici anni in gruppi di messaggistica richiede il consenso dei genitori e che gli adulti che assumono il ruolo di amministratori sono chiamati a esercitare una funzione di supervisione e moderazione. In tale cornice, non sono compatibili con le finalità educative della scuola pratiche quali la diffusione di screenshot di messaggi privati, l'esclusione intenzionale e/o ripetuta in una chat di classe di un compagno, la condivisione di contenuti offensivi o derisori (meme, sticker, immagini, audio o video) o qualsiasi forma di ridicolizzazione.

Gli adulti sono tenuti a intervenire tempestivamente in presenza di contenuti inappropriati, a rimuoverli e a informare la scuola in caso di sospetto cyberbullismo. Qualora emergano situazioni di rischio o comportamenti lesivi, l'Istituto si riserva di richiedere la chiusura del gruppo, di coinvolgere le famiglie e di adottare i provvedimenti educativi e disciplinari previsti, quando gli episodi coinvolgono studenti.

4.3 MATERIALI E STRUMENTI DELL'ISTITUTO

L'Istituto mette a disposizione:

- Codice interno bullismo e cyberbullismo;
- Sportello d'ascolto psicologico;
- Patto di Corresponsabilità (sezione "prevenzione bullismo");
- E-policy d'Istituto (Generazioni Connesse) – capitoli 4 e 5;
- Materiale informativo, di approfondimento e spunti didattici in classroom (classe virtuale per i docenti dell'Istituto Comprensivo)
- Collaborazione con Forze dell'Ordine, enti locali, associazioni sul territorio, Civitas compagnie teatrali;
- YouPol – app della Polizia per segnalazioni anonime;
- 114 Emergenza Infanzia – numero pubblico 24h

5. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A SCUOLA

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico e al referente bullismo e cyberbullismo i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

L'istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento di istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando **sanzioni disciplinari di tipo riparativo**, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'istituto (vedi tabella sottostante).

Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il dirigente scolastico dovrà contattare le Forze dell'Ordine e la Polizia postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psicosociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto a cura dello psicologo dell'istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di bullismo e cyberbullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

FASE	SOGGETTI COINVOLTI	TIPOLOGIA DI ATTIVITA' E INTERVENTI
SEGNALAZIONE	Alunni Genitori Insegnanti Personale ATA	Segnalazione di episodi di bullismo o cyberbullismo al consiglio di classe o interclasse (<u>allegato 1</u>)
RACCOLTA INFORMAZIONI	Coordinatore di classe/interclasse Consiglio di Classe/Interclasse Referente bullismo e/o team per l'emergenza Dirigente scolastico	Raccolta, verifica e valutazione delle informazioni.
INTERVENTI EDUCATIVI SUI PROTAGONISTI (BULLO/I E VITTIMA/E) E LE LORO CLASSI	Dirigente scolastico Referente bullismo e team per l'emergenza Coordinatore di classe/interclasse Consiglio di Classe/Interclasse Alunni Genitori Psicologo dello Sportello Esperti esterni Forze dell'Ordine	• Incontri con gli alunni coinvolti • Incontri con i genitori degli alunni coinvolti • Discussione/Intervento in classe • circle time guidati • mediazione tra pari e supporto psicopedagogico

INTERVENTI RIPARATIVI E DISCIPLINARI SUL BULLO/I	Dirigente scolastico Referente bullismo e team per l'emergenza Coordinatore di classe/interclasse Consiglio di classe/Interclasse Alunni Genitori Personale ATA Forze dell'Ordine Consiglio d'Istituto	Si prevedono interventi riparativi quali: • scrittura empatica verso la vittima da parte del bullo e/o incontro con la vittima • compito specifico sul bullismo e cyberbullismo • Incontro di restituzione o responsabilizzazione in un clima sicuro • lavori socialmente utili a scuola In caso di danni a cose, comunicazione ai genitori per il risarcimento stabilito. A seconda della gravità dei fatti commessi si prevedono i seguenti interventi disciplinari: • nota disciplinare sul registro • lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo personale del figlio • denuncia alle autorità competenti • sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni • sospensione fino al termine delle lezioni (*) • esclusione dallo scrutinio finale (*) • non ammissione all'esame di Stato (*) Se la situazione continua dopo gli interventi sopracitati: • trasferimento in un'altra classe (*) • espulsione dalla scuola (*) (*) su decisione del Consiglio d'Istituto.
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO	Coordinatore di classe/Interclasse Consiglio di classe/interclasse Referente bullismo e team per l'emergenza Dirigente Scolastico	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: • se il problema è risolto: fare attenzione e osservare costantemente; • se la situazione continua: proseguire con gli interventi. (scheda di monitoraggio - allegato 2)

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme così come previsto:

- dagli artt. 3,33,34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581,582,594,595,610,612,635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043,2047,2048 del Codice Civile;
- dalla direttiva Miur n.16 del 5 Febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 Marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 Novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, art.1 comma 16 L.107/2015. In particolare la legge ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di competenze digitali negli studenti per un uso critico e consapevole dei social network e dei media.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse degli studenti”;
- dalla **Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”**.

Con essa entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo. *Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, furto di identità, diffamazione, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica a danno di minori, nonché la diffusione di contenuti on-line al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.*

Inoltre la legge prevede:

- **OSCURAMENTO DEL WEB:** il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o per i minori di 14 anni il genitore) può chiedere al gestore del sito Internet o del social media, o al titolare del trattamento, di oscurare, rimuovere o bloccare contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su Internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e motori di ricerca.
- **AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE:** In caso di **ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web**, fino a quando non vi sia una querela o denuncia, il cyberbullo, sulla falsariga di quanto già previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Insieme al minore sarà convocato anche un genitore. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- **DOCENTE ANTIBULLISMO IN OGNI SCUOLA**
- **PIANO DI AZIONE E MONITORAGGIO**

- **PIANO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE AL RISPETTO, LINEE GUIDA NAZIONALI E LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO NELLE SCUOLE (ART. 4 L.71/2017)**
- Dall'aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) i cui punti principali sono:
 - Progetto Safer Internet centre-Generazioni Connesse;
 - Formazione e-learning docenti referenti Piattaforma Elisa;
 - Indicazioni di procedure operative da realizzare tramite azioni efficaci;
 - Evidenza sui siti scolastici istituzionali dei referenti del bullismo e cyberbullismo;
- dalla **Legge n. 70 del 17 maggio 2024 in materia di bullismo e cyberbullismo**.
 Con essa si dà una definizione più puntuale di bullismo inteso come "l'aggressione o la molestia **reiterate**, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di **ansia**, di timore, di **isolamento** o di emarginazione, attraverso atti o **comportamenti vessatori**, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o **ricatti**, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".
 La legge prevede:
 - UN **CODICE INTERNO** in ogni Istituto scolastico per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
 - UN **TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO** in ogni Istituto, del quale facciano parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti del settore;
 - **ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DEL RISPETTO** il giorno 20 gennaio quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione;
 - **ATTIVAZIONE DEL NUMERO PUBBLICO "EMERGENZA INFANZIA 114"** (dotato di un servizio di geocalizzazione e di un servizio di messaggistica istantanea) accessibile gratuitamente e attivo 24 ore su 24; nei casi più gravi, informando prontamente l'organo di polizia;
 - **AUMENTO DELLE RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI** che, salvo che il fatto costituisca reato, se verranno a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico, dovranno applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali e infine informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori. Nei casi più gravi, ovvero se si dovesse trattare di condotte reiterate, il dirigente scolastico dovrà riferire alle autorità competenti.
 - **AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE:** include il **reato di diffusione illecita delle immagini e video sessualmente espliciti** specificando che i reati ai quali è applicabile tale misura possano essere commessi anche mediante la Rete internet.
 - **INSERIMENTO DI UN ESPPLICITO RIFERIMENTO NEI CONTRATTI DI TELEFONIA MOBILE** (attivazione di un numero telefonico dato in uso ai figli) delle responsabilità civili dei genitori per i danni provocati dai figli minorenni in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della Rete.

- dalla nota MIM n.21 del 20/01/2025 concernente “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70”.

La referente del bullismo e cyberbullismo
prof.ssa Ghisla Paola

ALLEGATO 1**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CASI**

Nome di chi compila la segnalazione:

Ruolo:

Data:

Scuola:

Descrizione dell'episodio o del problema				
Soggetti coinvolti	Vittima/e: 1..... Classe: 2..... Classe: 3..... Classe:		Autore/autrice e sostenitori: 1..... Classe: 2..... Classe: 3..... Classe:	
Chi ha riferito dell'episodio?	- La vittima - Un compagno della vittima, nome: - Genitore, nome: - Insegnante, nome: - Altri, specificare:			
Atteggiamento del gruppo	Da quanti compagni è sostenuto il bullo? Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?			
Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?				
La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?				
Chi è stato informato della situazione?	☐ coordinatore di classe data: ☐ consiglio di classe data: ☐ dirigente scolastico data: ☐ la famiglia della vittima/e data:		☐ la famiglia del bullo/i data: ☐ le forze dell'ordine data: ☐ altro, specificare: data:	

ALLEGATO 2**MODULO PER IL FOLLOW-UP DEI CASI**

Nome di chi compila il modulo:

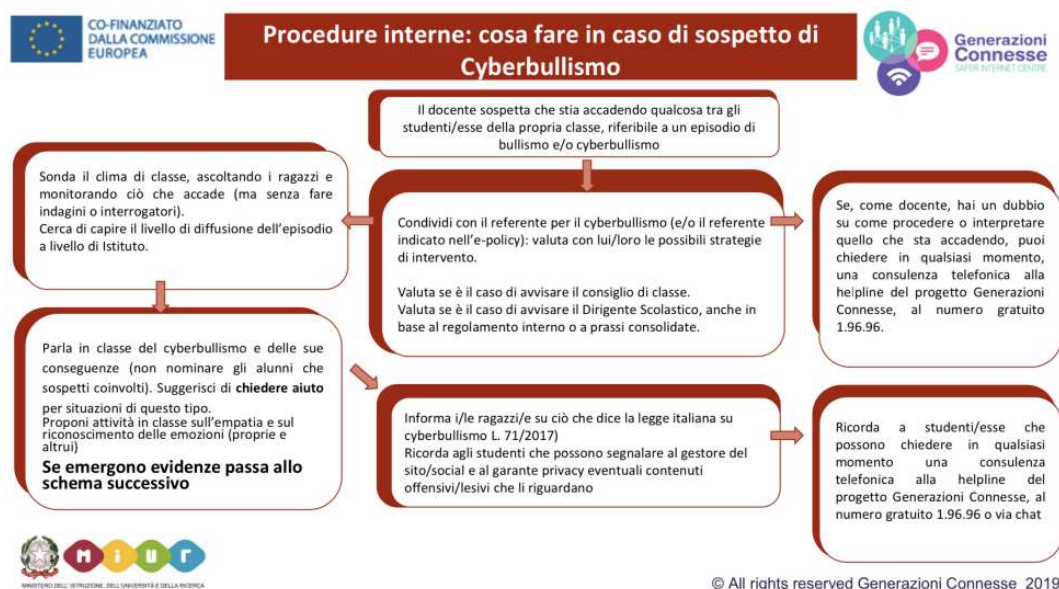
Ruolo:

Data:

Scuola:

	AZIONI INTRAPRESE	La situazione è
Aggiornamento 1		☐ migliorata ☐ invariata ☐ peggiorata Come:
Aggiornamento 2		☐ migliorata ☐ invariata ☐ peggiorata Come:
Aggiornamento 3		☐ migliorata ☐ invariata ☐ peggiorata Come:
Aggiornamento 4		☐ migliorata ☐ invariata ☐ peggiorata Come:
Aggiornamento 5		☐ migliorata ☐ invariata ☐ peggiorata Come:

PROCEDURE INTERNE: COSA FARE IN CASO DI SOSPETTO DI CYBERBULLISMO



PROCEDURE INTERNE: COSA FARE IN CASO DI EVIDENZA DI CYBERBULLISMO

